



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania  
SETTORE URBANISTICA  
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 122 Reg. Gen. Ord.

DEL 11/07/2016

e n° 10 Urb.ca

DEL 11/07/2016

**Oggetto: INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA**

( art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47 )

## RESPONSABILE DELL'ABUSO

**ABATE Giuseppe** nato a Montevago (AG) il 12/05/1940, C.F. BTA GPP 40E12 F655C, residente a Catania via Ota n°93/A, nella qualità di Presidente e legale rappresentante p. t. della Società Cooperativa Edilizia a.r.l. "LAICA NUOVA" iscritta nel Registro Società Tribunale Catania al n° 16564, Registro Prefettizio n°1861, CCIAA - REA n°137925 - P.I.: 0206359077, B.U.S.C. n°4102, Albo delle società cooperative n°A159337, Albo Nazionale Cooperative Edilizie di Abitazione n°19-087-015-4447, con sede legale in Catania Via E. Patti n°5;

## UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

Via Della Regione n°149 - 151 e via Teano n°4, corpo edilizio "9" insistente nel programma costruttivo denominato "Laica Nuova", su area riportata in catasto al foglio 5 particella 2425

## ASSUNTORE DEI LAVORI:

**CIADAMIDARO Maria**, nata ad Adrano (CT) il 09/02/1943, nella qualità di amministratore unico dell'impresa costruttrice "The Word Costruzioni Generali Srl", p.i.: 04301640878, con sede ad Adrano Via Cipollone n°30.

## DIRETTORE DEI LAVORI:

**PRIVITERA ing. Orazio**, nato ad Acireale (CT) il 22/05/1967 residente a Giarre Via L. Orlando n°64, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n°3909.

## IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Visto il rapporto del locale Comando di Polizia Municipale, trasmesso con nota n°143/ST/PM del 30/06/2016, elevato a carico del Sig. **ABATE Giuseppe** nato a Montevago (AG) il 12/05/1940, C.F. BTA GPP 40E12 F655 C, residente a Catania via Ota n°93/A, nella qualità di Presidente e legale rappresentante p. t. della Società Cooperativa Edilizia a.r.l. "**Laica Nuova**" iscritta nel Registro Società Tribunale Catania al n° 16564, Registro Prefettizio n. 1861, CCIAA – REA n. 137925 – P.I.: 0206359077, B.U.S.C. n. 4102, Albo delle società cooperative n. A159337, Albo Nazionale Cooperative Edilizie di Abitazione n. 19-087-015-4447, **con sede legale in Catania Via E. Patti n°5**, relativo agli immobili siti in questa via Della Regione n°149 - 151 e via Teano n°4, corpo edilizio "9", insistenti su area facente parte del programma costruttivo denominato "Laica Nuova", riportata in catasto al foglio 5 part. 2425, con il quale al fine di verificare l'ottemperanza agli atti amministrativi di diffida precedentemente assunti dal Settore Urbanistica e volti alla sospensione dei lavori a seguito della scadenza della concessione edilizia n°29 del 16/12/2009, ed al sussistente contenzioso per il recupero degli oneri concessori e dell'esproprio dell'area, unitamente al Dirigente del Settore Urbanistica, sono stati esperiti accertamenti presso il cantiere edile sito in via Della Regione n°149 - 151 e via Teano n°4, in ditta alla Società Cooperativa Edilizia a.r.l. "**Laica Nuova**", finalizzati alla verifica dei lavori edili intrapresi a seguito di rilascio dei provvedimenti, quali: Concessione Edilizia per Esecuzione Lavori Edili "Realizzazione Opere di Urbanizzazione" n°16/2007 del 07/05/2007, relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del programma costruttivo in ditta alla medesima "**Soc. Coop. Edilizia a.r.l. Laica Nuova**", e successiva Concessione Edilizia per Esecuzione Lavori Edili n°29/2009 del 16/12/2009, di cui al programma costruttivo per la realizzazione di n°96 alloggi residenziali di edilizia convenzionata e/o agevolata da edificare secondo i parametri della L.R. n°79/75.

Nelle fasi di accertamento di verifica, sulla regolarità delle opere edilizie realizzate e stato possibile rilevare le seguenti incongruenze consistenti:

" ..... Omississ....., che nella palazzina n°9, erano stati eseguiti interventi di ampliamento ai piani cantinato, primo e secondo, ancorché al piano cantinato il garage n°6 risultava esteso sino all'area destinata a riserva idrica con annessione della stessa, mentre ai piani primo e secondo erano stati frazionati le due unità immobiliari esistenti, con la configurazione di tre appartamenti per piano, annettendo alle stesse gran parte dei balconi preesistenti con conseguente aumento di volume urbanistico e modifiche dei prospetti ancorché in assenza di nulla-osta della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania. .... Omississ. .... Tali opere figurano eseguite malgrado la scadenza della C.E. n°29/2009 sopravvenuta il 12/03/2013 e comunque in difformità alla medesima, il diniego/diffida espresso dal Dirigente Settore Urbanistica con nota prot. n°25813 del 22/10/2013, su richiesta di proroga della Laica Nuova prot. n°9224 del 12/04/2013; l'ulteriore diniego espresso dallo stesso Dirigente con nota prot. n°22692 del 10/08/2015 sulla DIA presentata dalla Laica Nuova con prot. n°21409 del 23/07/2015; nonché diffida a sospendere i lavori emessa sempre dallo stesso Dirigente con prot. gen. n°26700 del 21/09/2015, conseguente alla SCIA presentata con prot. n°25927 del 14/09/2015. .... Omississ".....

**Considerato** che le suddette opere sono state eseguite in assenza di idonei titoli abilitativi, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero l'ordine di demolizione delle medesime;

**Vista** la circoalre dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniarica di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;

**Visto** l'art. 4 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 6/6/01 n°380.

**Visto** l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visto l'art. 10 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 6/6/01 n°380.

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

Preso atto pertanto, che sono stati adottati i predetti provvedimenti di: diniego/diffida del 22/10/2013, su richiesta di proroga della concessione edilizia del 12/04/2013; ulteriore diniego del 10/08/2015, sulla DIA del 23/07/2015; nonché ulteriore diffida a sospendere i lavori del 21/09/2015, conseguente alla SCIA del 14/09/2015;

Ritenuto che i predetti interventi edilizi, meglio descritti in premessa, sono stati eseguiti senza alcun titolo abilitativo, quindi in difformità della concessione edilizia n°29/2009, la quale tra l'altro risultava già decaduta in data 12/03/2013;

#### ORDINA

ai Sigg.ri

**ABATE Giuseppe** nato a Montevago (AG) il 12/05/1940, C.F. BTA GPP 40E12 F655 C, residente a Catania via Ota n°93/A, nella qualità di Presidente e legale rappresentante p. t. della Società Cooperativa Edilizia a.r.l. "LAICA NUOVA" iscritta nel Registro Società Tribunale Catania al n° 16564, Registro Prefettizio n°1861, CCIAA – REA n°137925 – P.I.: 0206359077, B.U.S.C. n°4102, Albo delle società cooperative n°A159337, Albo Nazionale Cooperative Edilizie di Abitazione n°19-087-015-4447, con sede legale in Catania Via E. Patti n°5;

**CIADAMIDARO Maria**, nata ad Adrano (CT) il 09/02/1943, nella qualità di amministratore unico dell'impresa costruttrice "The Word Costruzioni Generali Srl", p.i.: 04301640878, con sede ad Adrano Via Cipollone n°30.

**PRIVITERA ing. Orazio**, nato ad Acireale (CT) il 22/05/1967 residente a Giarre Via L. Orlando n°64, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n°3909.

quali responsabili dell'abuso, **la Sospensione dei lavori e Ingiunge la Demolizione**, a loro cura e spese, delle opere edilizie abusive meglio descritte in premessa, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

#### AVVERTE

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata: nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €.  
**2.000,00 (euro duemila/00)** da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge.

#### AVVERTE

- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell' abuso sopra descritto, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.
- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di


eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

**DISPONE**

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., all'ENEL Servizio Elettrico, alla TELECOM ITALIA.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.

Il Tecnico Istruttore  
(Geom. M. Calvagno)



Il Funzionario Dirigente  
(Dott. M. MacCarrone)

